

Edizione di martedì 7 febbraio 2017

ACCERTAMENTO

[Indagini finanziarie: ultimi chiarimenti](#)

di Lucia Recchioni

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La “Posizione finanziaria netta” nella valutazione d’azienda](#)

di Fabio Landuzzi

IVA

[Rimediare allo splafonamento: restano valide le vecchie procedure](#)

di Marco Bomben

DICHIARAZIONI

[Le novità del quadro E del modello 730/2017](#)

di Luca Mambrin

LAVORO E PREVIDENZA

[Considerazioni sulla bozza di decreto sul servizio civile universale](#)

di Guido Martinelli, Paolo Rendina

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: ultimi chiarimenti

di Lucia Recchioni

In occasione del consueto appuntamento annuale con **Telefisco** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti da tempo attesi con riferimento alla nuova disciplina in materia di **indagini finanziarie** dettata dall'[**articolo 7-quater del D.L. 193/2016**](#), convertito con la Legge 225/2016.

Ricordiamo a, tal proposito, che con la richiamata disposizione il legislatore ha operato un **duplice intervento** sulle previsioni di cui all'[**articolo 32 del D.P.R. 600/1973**](#):

- da un lato, ha infatti eliminato la parola **“compensi”**, **escludendo** così dall'ambito di applicazione della norma i **professionisti**. Sono state in tal modo recepite le conclusioni raggiunte dalla Corte Costituzionale con la **sentenza n. 228/2014**;
- dall'altro, ha introdotto una specifica soglia di **“rilevanza”** dei **prelevamenti** per i titolari di reddito d'**impresa**, stabilendo che sono posti come ricavi a base delle rettifiche ed accertamenti i prelevamenti o gli importi riscossi superiori ad euro **1.000 giornalieri** e, comunque, ad euro **5.000 mensili**.

Anche alla luce dei chiarimenti forniti con la recente sentenza della **Corte di Cassazione n. 2432 del 31 gennaio 2017**, possiamo quindi oggi distinguere **due fattispecie** nell'ambito delle disposizioni in tema di indagini finanziarie:

- una prima fattispecie, che attribuisce rilevanza ai **versamenti** non giustificati, la quale trova applicazione nei confronti di **tutti i contribuenti** (dagli imprenditori, ai professionisti, senza dimenticare i privati cittadini);
- una seconda fattispecie, che riguarda esclusivamente i **prelevamenti** di importo superiore a **1.000 euro giornalieri** e **5.000 euro mensili** non giustificati, la quale opera solo con riferimento ai titolari di **reddito d'impresa**.

In entrambi i casi, se il contribuente non riesce a dimostrare che ha tenuto conto dei suddetti prelevamenti/versamenti ai fini della determinazione del reddito, gli uffici possono considerare gli importi in oggetto come **maggior reddito**, e porre quindi questi elementi a base delle rettifiche e degli **accertamenti** previsti dagli [**articoli 38, 39, 40 e 41 del D.P.R. 600/1973**](#).

La norma, pertanto, consente agli uffici di rideterminare il reddito del contribuente, sia ricorrendo allo strumento dell'accertamento **analitico** che a quello **induttivo**.

In considerazione di tutto quanto sopra brevemente esposto, le **novità** più rilevanti sono sicuramente sul fronte dei **prelevamenti**, in quanto, non solo vengono esclusi i professionisti

dall'ambito di applicazione della norma, ma vengono altresì definiti degli importi entro i quali il contribuente può disporre delle somme **senza temere accertamenti** del Fisco.

Tali soglie, secondo l'interpretazione prevalente, potrebbero essere più correttamente qualificate come vere e proprie **"franchigie"** in quanto la norma espressamente chiarisce che sono posti a base degli accertamenti soltanto *"i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili."*. Da ciò ne consegue che, anche nel caso in cui il contribuente abbia superato le suddette soglie, i limiti **continuano a trovare applicazione**, ammettendo la possibilità di non giustificare i prelevamenti entro i richiamati importi.

È stato inoltre ritenuto che le due soglie operino **congiuntamente**, sicché è necessario che i prelevamenti siano superiori ai 1.000 euro giornalieri, e, contemporaneamente, sia superata la soglia dei 5.000 euro mensili.

Dubbi sono stati tuttavia espressi in merito al concetto di **"mese"**. Da un lato, infatti, potrebbe ritenersi rilevante il mese solare, ma non può essere esclusa la rilevanza anche del mese inteso come lasso di trenta giorni dal prelievo di riferimento.

Tra le più rilevanti problematiche interpretative deve però essere sicuramente richiamata **l'efficacia temporale** della norma.

Secondo le prime interpretazioni, le novità introdotte dovevano trovare applicazione con riferimento a tutti gli accertamenti **ancora da emanare**, trattandosi di una norma di carattere **procedurale**.

Non sono tuttavia mancate argomentazioni a sostegno dell'**applicazione retroattiva**: non solo perché la norma è stata ritenuta meramente **interpretativa**, ma anche per la sua natura di **disposizione a favore del contribuente**.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'appuntamento con **Telefisco**, ha avuto modo di chiarire che le nuove disposizioni introdotte (e, quindi, anche le nuove soglie di "rilevanza") trovano applicazione soltanto **a partire dal 03.12.2016**, ovvero dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione 225/2016.

Dal tenore letterale del quesito (non confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate) pare comprendere che **l'irretroattività** della disposizione discenda dall'oggetto della disposizione stessa, la quale riguarda **l'attività istruttoria** e non quella di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate è inoltre tornata a ribadire che le **nuove soglie** introdotte dal legislatore (1.000 euro giornaliere e 5.000 euro mensili) trovano applicazione solo con riferimento ai prelievi non giustificati, e **non si estendono quindi anche ai versamenti**, i quali continuano a rappresentare una presunzione di reddito ogni volta che il contribuente non riesce a giustificarli.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI ➤

Roma Verona

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La “Posizione finanziaria netta” nella valutazione d’azienda

di Fabio Landuzzi

Tutti gli **approcci valutativi dell’azienda** che, – come nel caso del “metodo dei multipli” – pervengono alla determinazione del **valore del capitale economico** dell’impresa per mezzo della stima del **valore complessivo del capitale investito** (il c.d. “*enterprise value*”), richiedono la determinazione della “**Posizione finanziaria netta**” (in sigla, **Pfn**) la quale esprime, secondo configurazioni che nella pratica possono comunque assumere **formulazioni assai differenziate** di caso in caso, l’**indebitamento finanziario complessivo dell’impresa** (o, in modo speculare, il saldo attivo finanziario complessivo della stessa).

La definizione più comunemente applicata di **Pfn** è quella ottenuta contrapponendo il **debito finanziario** (a breve, medio e lungo termine) alle **disponibilità liquide immediate e differite** (ad esempio, vi rientrano gli investimenti in **titoli agevolmente smobilizzabili** in breve tempo e senza significative oscillazioni di prezzo). Sono perciò incluse nel calcolo della **Pfn** le sole **passività “finanziarie”**.

Tuttavia, se non vi sono particolari dubbi riguardo ai debiti dell’impresa verso il sistema bancario oppure verso altri finanziatori – soci o terzi – particolare attenzione deve essere posta ad **altre voci** che potrebbero non comparire affatto nel bilancio d’esercizio della società o dell’azienda oggetto di valutazione, oppure comparire ma in modo tale da **oscurare la loro effettiva natura finanziaria**. Vediamo quali sono tali poste degne di **maggior attenzione** da parte del valutatore:

- il **leasing finanziario**: nel bilancio predisposto secondo la disciplina del codice civile ed i Principi contabili italiani il *leasing* finanziario non compare nello Stato patrimoniale, bensì ne è data **menzione nella Nota integrativa**. Tuttavia, il **debito residuo verso la società di leasing** ha certamente **natura finanziaria**, e come tale deve essere considerato nella determinazione della **Pfn** al pari di quanto accadrebbe qualora la società applicasse la rappresentazione del *leasing* secondo il criterio di cui allo **las 17**.
- Le **anticipazioni crediti al salvo buon fine**: si tratta come noto di una prassi molto comune nel panorama delle imprese italiane la cui rappresentazione contabile, talvolta, rileva **l'estinzione del credito** e lo speculare **incremento di liquidità**. Si tratta come noto di **una rappresentazione non corretta e deviante** ai fini dell’informatica di bilancio, ma non di rado al valutatore viene consegnato un bilancio di verifica della società / azienda oggetto di stima in cui la rappresentazione delle anticipazioni su crediti e/o fatture riflette questa impropria impostazione. Ecco allora che occorre procedere ad una **rettifica delle passività finanziarie** includendo anche quelle che non figurano nei conti contabili, ma sono in realtà esistenti; allo stesso modo per le

cessioni di crediti pro-solvendo, qualora l'anticipazione non figuri in contabilità quale debito verso l'istituto di credito o il *factor*.

- Il **trattamento di fine rapporto** (Tfr): l'inclusione o meno nella Pfn del Tfr è da sempre un **tema molto dibattuto e discusso**, soprattutto in sede negoziale. Coloro che sostengono la correttezza dell'inclusione del Tfr muovono dall'assunto che questa è nella sostanza una **forma di autofinanziamento** dell'impresa, tanto che è oggetto di rivalutazione annuale a riprova della sua, seppure minima, **onerosità**. Coloro che invece ne sostengono l'esclusione, lo fanno nel presupposto che, essendo il Tfr riferito ai dipendenti, esso costituirebbe una **passività operativa**. Non vi è sul punto una unanimità di vedute, per cui il tema è sovente **risolto a livello negoziale**. La soluzione di includere il Tfr nella stima della Pfn pare però essere del tutto plausibile, salvo poter considerare un **effetto di attualizzazione del debito** dovuto al suo rilevante differimento temporale.
- I **debiti commerciali scaduti**: i debiti commerciali sono ovviamente passività operative in termini di natura originaria; tuttavia, quando il debito è scaduto da tempo, la **natura sostanziale**, ai fini soprattutto di una corretta valutazione dell'impresa in **condizioni di ordinario funzionamento, muta a finanziaria**. Pertanto, oltre una fisiologica soglia, lo scaduto dei fornitori rappresenta una posta che il valutatore dovrà opportunamente **considerare nella stima della Pfn** dell'impresa.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Rimediare allo splafonamento: restano valide le vecchie procedure

di Marco Bomben

Con la [risoluzione 16/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la propria posizione interpretativa in merito **alle procedure utilizzabili dagli esportatori abituali per regolarizzare il c.d. "splafonamento".**

È noto che l'[articolo 8, comma 1, lettera c\) del D.P.R. 633/1972](#) prevede la **non imponibilità** delle cessioni e delle prestazioni di servizi fatte agli **esportatori abituali** che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell'imposta, **entro un determinato limite annuale (plafond)**. L'eventuale splafonamento è punito con una **sanzione dal 100 al 200% dell'imposta non regolarmente versata** ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#).

Nella fattispecie analizzata, l'istante (esportatore abituale) dopo aver effettuato nel 2015 acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del *plafond* disponibile ha interrogato il Fisco in merito alle modalità con cui **ravvedere la violazione** commessa beneficiando della **sanzione ridotta ex** [articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#).

Nell'occasione l'Agenzia ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui, in caso di splafonamento, la **violazione non può essere ricondotta ad un'ipotesi di tardivo versamento da parte del cedente/prestatore**, che ricevuta la dichiarazione di intento, ha emesso legittimamente fattura senza addebito di imposta. Tuttavia, affinché il **cedente/prestatore non risponda della violazione** è necessario che risultino verificate entrambe le seguenti condizioni, ovvero:

- abbia **ricevuto la lettera di intento** corredata della **ricevuta di presentazione** da parte dell'esportatore abituale;
- ne **riscontri telematicamente l'avvenuta presentazione**.

L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi in passato in materia di splafonamento con la [circolare 12/E/2008](#) dove ha affermato che la regolarizzazione della violazione è **possibile anche oltre i termini previsti per ravvedere la sanzione**, atteso che in tal caso, la sanzione è irrogata direttamente dall'ufficio.

Con riferimento alle **modalità di regolarizzazione dello splafonamento**, invece, la risoluzione di ieri ha ribadito l'utilizzo delle tre diverse alternative già previste nella [circolare AdE 50/E/2002](#)

. Pertanto, l'esportatore abituale che intenda regolarizzare la violazione commessa può ricorrere alternativamente ad una delle seguenti procedure alternative.

Procedura A

Richiedere al proprio cedente/prestatore di effettuare le **variazioni in aumento dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 26, D.P.R. 633/1972](#). Resta in ogni caso **a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni**, da effettuarsi anche tramite **l'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#).

Procedura B

1. Emettere in duplice copia un'**autofattura** nella quale sono indicati: gli **estremi identificativi di ciascun fornitore**, il **numero progressivo** delle fatture ricevute, **l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta** che avrebbe dovuto essere applicata;
2. **versare l'imposta e gli interessi**;
3. **annotare l'autofattura** nel registro degli acquisti;
4. **presentare una copia dell'autofattura** al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
5. indicare **in dichiarazione una posta a debito pari all'Iva assolta** così da evitare la doppia detrazione;
6. **versare**, in caso di ravvedimento, **la sanzione in misura ridotta** ai sensi del citato [articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

Procedura C

1. **Emettere un'autofattura** con le caratteristiche di cui al punto 1 della procedura B **entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento**;
2. **assolvere l'imposta in sede di liquidazione periodica**, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro Iva vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro Iva acquisti;
3. **presentare una copia dell'autofattura** al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
4. **versare**, in caso di ravvedimento, **la sanzione** prevista dall'[articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#).

L'Agenzia precisa inoltre che **la presentazione dell'autofattura** all'ufficio competente può avvenire anche in un momento successivo all'esercizio della detrazione, purché **entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva**.

Concludendo, si deve ritenere **possibile il versamento delle sanzioni in misura ridotta** ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#) (ravvedimento operoso) a **prescindere dalla procedura** utilizzata dall'esportatore abituale **per regolarizzare lo splafonamento**.

DICHIARAZIONI

Le novità del quadro E del modello 730/2017

di Luca Mambrin

Con il [**provvedimento del 16 gennaio 2017**](#) l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2017 con le relative istruzioni. Si analizzano le principali novità del **quadro E, sezione I, relativo alle spese per le quali spetta la detrazione del 19% e 26%**.

Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave

A decorrere dal periodo d'imposta 2016, l'[**articolo 5 della Legge 112/2016**](#) ha apportato modifiche all'[**articolo 15, lettera f\), del Tuir**](#) prevedendo un **specifica detrazione** per premi relativi alle **assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave**, come definita dall'[**articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992**](#), accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'[**articolo 1 della Legge 295/1990**](#), che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

L'importo **massimo detraibile** per i premi pagati **non deve complessivamente superare euro 750**:

- al **netto** dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (indicati con il codice 36);
- e deve **comprendere anche i premi di assicurazione** indicati nella sezione “**Oneri detraibili**” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il **codice onere 38**.

Nel **modello 730/2017** è stato previsto quindi il **nuovo codice 38** da riportare nei righi da E8 a E10 per un importo massimo di euro 750.

Detrazione delle spese per canoni di *leasing* per abitazione principale

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova **detrazione del 19%** sull'importo dei **canoni di *leasing* pagati nel 2016** per l'acquisto di **unità immobiliari da destinare ad abitazione principale**.

La detrazione riguarda i **canoni e i relativi oneri accessori** derivanti da **contratti di locazione**

finanziaria su unità immobiliari, **anche da costruire**, da **adibire ad abitazione principale** entro **un anno dalla consegna**, sostenuti da contribuenti con un **reddito complessivo non superiore ad euro 55.000** all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che **non siano titolari di diritti di proprietà** su immobili a destinazione abitativa.

In particolare le **nuove [lettere i-sexies.1\)](#) e [i-sexies.2\)](#)** aggiunte all'articolo 15, comma 1, del Tuir prevedono che:

- **i canoni ed i relativi oneri accessori**, per un **importo non superiore ad euro 8.000**, e il costo di **acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale**, per un **importo non superiore ad euro 20.000** possono beneficiare della **detrazione Irpef del 19%** se sostenute da contribuenti **con un'età inferiore a 35 anni** e un **reddito complessivo non superiore ad euro 55.000** all'atto della stipula del contratto;
- le medesime spese sono **ridotte al 50%** se il soggetto invece ha un'età pari o superiore a 35 anni.

La **detrazione spetta nella misura del 19%**, ed alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui alla [lettera b\) dell'articolo 15 del Tuir](#).

Spese di istruzione

La legge di Stabilità 2017 ha nuovamente modificato l'[articolo 15, comma 1, lettera e-bis\), del Tuir](#), relativo alla detrazione Irpef **delle spese di istruzione** prevedendo che le **spese** per la frequenza di:

- **scuole dell'infanzia**,
- **scuole del primo ciclo di istruzione**, quindi scuole primarie e scuole secondarie di primo grado,
- **scuole secondarie di secondo grado**,

del **sistema nazionale di istruzione** di cui all'[articolo 1, Legge 62/2000](#), applicabile quindi sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private, **siano detraibili nella misura del 19% per un importo annuo per ciascun alunno o studente** massimo pari a:

- **546 euro** per l'anno **2016**;
- **717 euro** per l'anno **2017**;
- **786 euro** per l'anno **2018**;
- **800 euro** per l'anno **2019**.

Relativamente **all'anno 2016** quindi l'importo massimo **detraibile è stato elevato da euro 400 ad euro 564**.

Le spese sostenute per la frequenza di corsi di **istruzione universitaria** presso **università statali e non statali**, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri **sono invece detraibili**:

- **interamente**, se riferite ad **università statali**;
- in **misura non superiore** a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, nel caso di **università non statali**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATÀ

Scopri le sedi in programmazione >

LAVORO E PREVIDENZA

Considerazioni sulla bozza di decreto sul servizio civile universale

di Guido Martinelli, Paolo Rendina

Quello sul **servizio civile universale** è il primo (e speriamo che non rimanga l'unico) dei decreti figli della Legge 106/2016 (delega al Governo per la *riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*), che sta per essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri avendo già ottenuto, sul testo presentato, il prescritto parere delle commissioni parlamentari competenti.

Il decreto, recante *"istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della L. 106/2016"* è finalizzato a disciplinare il nuovo **servizio civile** che, da nazionale, assume le caratteristiche di universale.

Lo schema riporta, nel suo articolato, i **principi ispiratori della riforma** accogliendo anche la raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una **garanzia** per i giovani (2013/C 120/01) al fine di contrastare la piaga della disoccupazione giovanile con i Paesi aderenti.

L'universalità del servizio civile mira, in sostanza, ad andare oltre l'obiezione di coscienza ed il servizio civile nazionale, tendendo, sempre più, ad includere quella che veniva già definita dal Consiglio Europeo **"forza lavoro attiva, innovativa e qualificata"** per la **difesa non armata** e non violenta della Patria, l'**educazione pacifica** dei popoli, nonché? la promozione dei **valori** fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli [articoli 2](#) e [4](#), secondo comma, della Costituzione (articolo 1 schema D.Lgs. in esame).

In dettaglio **verranno strutturati piani triennali ed annuali di intervento** nei seguenti settori:

- assistenza;
- protezione civile;
- patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- patrimonio storico, artistico e culturale;
- educazione e **promozione culturale e dello sport**;
- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani;
- cooperazione allo sviluppo;
- promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'

Secondo la programmazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in concerto

con le Autonomie e le Regioni, **potranno accedere al SCU i giovani che abbiano compito il 18° anno di età e sino al 28° e che ne facciano richiesta su base volontaria**, acquisendo così il titolo di **“Operatori volontari del servizio civile universale”** i cui ruoli e compiti, come meglio definiti all'articolo 9, dovranno di volta in volta essere meglio specificati nell'apposito contratto che andrà sottoscritto con l'Ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare il **contratto** dovrà prevedere non solo la data di inizio dell'attività, ma anche le norme di comportamento (e relative sanzioni disciplinari) nonché il **trattamento economico** riservato al giovane.

È bene però precisare, come ampiamente e più volte ribadito nell'articolo, che il **rapporto fra operatore ed ente non potrà in alcun caso qualificarsi come contratto subordinato**, prevedendo comunque un periodo minimo di formazione generale e specifica (complessivamente pari ad 80 ore) e **l'erogazione di un assegno** secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, previa verifica dell'effettività del servizio svolto.

Particolarmente rilevante, rispetto al passato, è la **possibilità partecipare al servizio civile con mesi di permanenza all'estero**, facoltà questa, che per il noto principio di collaborazione e non discriminazione, viene concessa anche ai giovani non cittadini che siano in possesso di valido titolo di soggiorno in Italia.

Ulteriori importanti profili di novità sono infine rappresentati dalle indicazioni forniteci dall'articolo 18 (*Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro*), secondo cui **alla partecipazione al SCU – terminato con esito positivo – conseguirà l'ottenimento di crediti formativi universitari** per l'ottenimento del titolo di studio e una valutazione nei pubblici concorsi con le stesse modalità? e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.

Un'opportunità, quindi, non solo per i giovani, ma anche per gli **enti erogatori del programma** che, a norma dell'articolo 11 dello schema, potranno essere sia **pubblici che privati**.

Questi ultimi però dovranno, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, avere i **requisiti** di cui all'[**articolo 3 L. 64/2001**](#), recante l"*Istituzione del servizio civile nazionale*" (Guri n. 68 del 22 marzo 2001), ossia:

- assenza di scopo di lucro;
- capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
- corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;
- svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

Le attività saranno tutte sottoposte a vaglio e controllo del Consiglio di Presidenza anche delegando agli Enti territoriali le opportune **azioni di verifica** e contestazione laddove si dovessero riscontrare violazioni sulle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari, nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**2017: TUTTE LE NOVITÀ PER LE SOCIETÀ
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Bologna Milano Pesaro Roma Verona